



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 27.05.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7093/2016

TRA

GOLINO Pasquale, nato a Marcianise il 17.10.1954, rappr. e dif. dall'avv. Anna Picone presso il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Laviano P.co "Il Girasole" n. 168 giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.07.2016 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'Inps impugnando il provvedimento del 22.04.2016 con il quale l'istituto previdenziale comunicava che, per il periodo dal 28.09.2009 al 31.12.2012, erano state pagate somme in eccesso sulla prestazione in godimento allo stesso ricorrente (Cassa Integrazione Guadagni) e contestualmente richiedeva la restituzione dell'importo pari ad euro 5803,82.

Eccepeva la prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 2946 cc., la prescrizione annuale e, affermata la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per assenza di dolo, concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'Inps alla restituzione delle somme nelle more recuperate. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione da questo magistrato, e, poi, rinviata di ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.

In punto di fatto, è pacifico tra le parti, in quanto incontestato, che il ricorrente abbia beneficiato, per il periodo dal 28.09.2009 al 31.12.2012 della prestazione della Cassa Integrazione Guadagni con sospensione totale dal lavoro.

Con provvedimento del 22 aprile 2016, l'Inps comunicava al ricorrente di aver corrisposto, per il periodo su indicato, somme in eccesso sul trattamento di integrazione salariale per i seguenti motivi: "le trattenute di pensione non cumulabili con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni sono state effettuate in misura inferiore a quella dovuta".

L'Istituto convenuto, costituendosi in giudizio, ha dedotto, precisando ulteriormente la motivazione di cui al provvedimento impugnato, che l'indebito scaturiva dalla incompatibilità ed incumulabilità del trattamento di integrazione salariale riconosciuto in favore del ricorrente e la prestazione dell'assegno ordinario di invalidità in godimento all'istante.

Va evidenziato, sul punto, che il ricorrente né nel ricorso introduttivo né, successivamente, nel corso del giudizio, a seguito delle difese articolate dall'Inps, ha contestato la fondatezza dell'indebito.

Parte istante, infatti, si è limitata a richiedere la declaratoria di non debenza delle somme oggetto di ripetizione sul presupposto della applicabilità della disciplina speciale in punto di indebito previdenziale, ed, in particolare, della norma di cui all'art. 52 L. 88/89, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Ha, altresì, invocato la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. nonché la prescrizione annuale per la prestazione a sostegno del reddito.

Sebbene il ricorrente non articoli alcuna difesa, deve, in primo luogo ritenersi giustificata la pretesa restitutoria dell'Istituto che si fonda sulla incompatibilità del trattamento di integrazione salariale e dell'assegno ordinario di invalidità.

La Cassa Integrazione Guadagni, come è noto, è una prestazione a sostegno del reddito prevista quale strumento a tutela della disoccupazione c.d. parziale, dovuta alla riduzione dell'orario di lavoro ovvero alla sospensione temporanea del lavoro stesso in conseguenza di eventi transitori o situazioni temporanee di mercato non imputabili all'imprenditore o al lavoratore.

Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione corrisposta in costanza di lavoro ai fini della applicazione della disciplina anticumulo con i trattamenti pensionistici.

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 1982 n. 54, prevede testualmente che *“il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini della applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti”*.

L'art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 pone a carico del lavoratore l'obbligo di dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato al fine di consentire al datore di lavoro di annotare tale circostanza sul libro matricola e di operare le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico, in quanto incontestato, che il ricorrente beneficiasse della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità e che non avesse, tuttavia, comunicato tale evenienza al proprio datore di lavoro, impendendo di fatto, in tal modo, a quest'ultimo di compilare correttamente il modello SR41, ovvero il prospetto che viene presentato all'Inps dal datore di lavoro per il pagamento diretto della prestazione di cassa integrazione.

Stante la equiparazione del trattamento di integrazione salariale alla retribuzione, ai sensi del su citato art. 7, D.L. n. 791/1981, non essendovi stata, per il periodo di fruizione della cig, erogazione della retribuzione, le trattenute legate al godimento, da parte del lavoratore, dell'assegno ordinario di invalidità, dovevano essere effettuate sull'importo della cassa integrazione guadagni.

Nel caso di specie, l'omessa comunicazione, da parte del ricorrente, della circostanza relativa al godimento della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, ha determinato, quale conseguenza, la mancata indicazione all'Inps delle somme che andavano trattenute sull'importo erogato in via diretta dall'Istituto a titolo di integrazione salariale a causa della non cumulabilità con la prestazione di invalidità percepita dal lavoratore istante.

Tali circostanze, dedotte dall'Inps nella memoria difensiva, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente che si è limitato ad invocare l'intervenuta prescrizione nonché la insussistenza dei presupposti della pretesa restitutoria dell'ente attesa l'applicabilità della normativa in tema di indebito previdenziale.

Gli assunti attorei sono infondati.

Quanto alla applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 52 della legge n. 88/89, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991, invocata dal ricorrente nell'atto introduttivo, osserva il Tribunale che tale normativa è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a *“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”*) senza possibilità di

applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).

Nella fattispecie oggetto di giudizio la disciplina invocata da parte ricorrente non può trovare applicazione in quanto la cassa integrazione guadagni è una prestazione a sostegno del reddito e non un trattamento pensionistico.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che *“In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell'INPS alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale”* (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).

Deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente piena ripetibilità, da parte dell'Inps, delle somme dallo stesso erogate a titolo di trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 28.09.2009 al 31.12.2012 per l'importo complessivo di euro 5803,82.

Va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto destituita di fondamento.

L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento. Nel caso di specie, come si evince dal provvedimento di ripetizione, i pagamenti sono stati effettuati per il periodo dal 28.09.2009 al 31.12.2012 e la richiesta di ripetizione è stata azionata dall'Istituto in data 22 aprile 2016, dunque, entro il termine di prescrizione.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 27 maggio 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni